



COMUNE DI CARINOLA

PROVINCIA CASERTA

Medaglia d'Argento al Merito Civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 30 del 4.09.2014

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

L'anno duemilaquattordici il giorno 4 del mese di settembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo Petrucci adiacente alla sede comunale, a seguito di convocazione in sessione straordinaria con invito del Presidente del Consiglio, consegnato a tutti i Sigg. Consiglieri nei termini fissati dall'art.21 del regolamento del consiglio, come da dichiarazione del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Procedutosi all'appello nominale, risultano.

	presenti	Assenti
DE RISI LUIGI SALVATORE ANGELO	P	
DI MAIO ROSA	P	
RUSSO ANTONIO	P	
VERRENGIA LUIGI MARIA	P	
NARDELLI ANTONIO	P	
DEL PRETE GIUSEPPE	P	
MARRESE ANTIMO	P	
D'ANGELO MARIA TERESA	P	
DI SPIRITO FRANCESCO	P	
GALDIERI PASQUALE FRANCESCO	P	
DI BIASIO FRANCESCO	P	
GIACCA FRANCESCO		A
DI CRESCE SEVERINO	P	
TOTALE	12	1

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Antonio Licciardi incaricato della redazione del presente verbale.

Preliminarmente si dà atto che per la redazione del verbale della seduta consiliare odierna (04.09.2014) si è fatto ricorso all'assistenza esterna per la registrazione, fonica e successiva trascrizione degli stessi verbali riportati come qui di seguito facenti parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale dr.ssa Rosa Di Maio, su richiesta del Sindaco, pone a votazione la proposta di inversione dell'O.d.G. consistente nel discutere prima i punti 7), 8) e 9) relativi al Regolamento IUC, alla TARI e alla TASI, anche al fine di avere su tali argomenti eventuali delucidazioni e chiarimenti da parte del responsabile del Servizio Finanziario dr. Sergio Bergamasco e del Revisore dei Conti dr. Filippo Belgiglio, presenti in aula; La proposta di inversione dell'o.d.g. è approvata con dieci voti favorevoli e due astenuti (Di Biasio e Galdieri).

Sul punto 7) dell'o.d.g. relaziona il Sindaco.

A questo punto dei lavori entra in aula il con.Giacca ed il numero dei presenti passa da 12 a 13.

Sull'argomento intervengono il cons.Galdieri e il cons.Giacca con richieste di chiarimenti e valutazioni sulla manovra tariffaria. Sugli aspetti tecnico-contabili interviene il dr.Sergio Bergamasco, Responsabile del Servizio Finanziario.

Di seguito intervengono il cons. Giacca e il cons.Di Cresce, che annunciano il proprio voto contrario.

Di seguito intervengono il cons. Di Maio, il Sindaco, il cons. Galdieri ed il dr. Bergamasco in ordine ad una ipotesi di integrazione del regolamento sulla quale, alla fine della discussione, si decide di soprassedere.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Finanziario comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 18/7/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

**Con voti favorevoli 8 Astenuti 0, contrari 3 (Giacca, Galdieri e Di Cresce)
Assenti Di Biasio e Verrengia**

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" come da bozza allegato composto da n.52 articoli, alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione che dà il seguente esito:.

**Voti favorevoli 8 Astenuti 0, contrari 3 (Giacca, Galdieri e Di Cresce)
Assenti Di Biasio e Verrengia**

Comune di Carinola

Provincia di Caserta

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC)**

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 30 del 04/09/2014

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Carinola, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Carinola per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 NORMA DI RINVIO

1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. L'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/10/2012.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 6 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati successivamente.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dal presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 7 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni la cui elencazione è riportata nell'allegato A.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui si dirà nel prosieguo del presente regolamento, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 9 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

6

ART. 10
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio immobili in alcun modo utilizzati e privi di qualsiasi utenza domestica (acqua, energia, ecc.);
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 11
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nelle more dell'attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo.

ART. 12
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche.

7

ART. 13
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo.

ART. 14
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 32 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 15
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 16
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di

8

esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 17
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale prima di deliberare sulle tariffe.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 18
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Metodo di calcolo delle tariffe è quello normalizzato.

ART. 19
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Metodo normalizzato: si richiamano le regole di determinazione della quota fissa e della quota contenute nel D.P.R. 158/99.

ART. 20
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Famiglie di 1 componente;
Famiglie di 2 componenti;
Famiglie di 3 componenti;
Famiglie di 4 componenti;
Famiglie di 5 componenti;
Famiglie di 6 o più componenti.

ART. 21
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie,

9

previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 22 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito successivamente.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto successivamente.

ART. 23 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo rapportato al solo periodo di disservizio certificato.

ART. 24 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

- 10
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 25

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 15%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10% nella parte fissa/nella parte variabile;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il trentuno ottobre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 26

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 5% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 90 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo precedente.

ART. 27

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 28

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 29

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 75%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 30

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 31

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:
 - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche

per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrali. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro cinque. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 32 PRESUPPOSTO E FINALITÀ'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati successivamente.

ART. 33 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui ai precedenti articoli. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

- 3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
- 4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**ART. 34
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

- 1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
- 2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
- 3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
- 5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
- 6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

**ART. 35
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

- 1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

**ART. 36
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

**ART. 37
ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

- 1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
- 2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento, o aumentata nel rispetto dei limiti posti dalla normativa.
- 3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
- 5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
- 6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
- 7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

**ART. 38
DETRAZIONI**

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 54, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

**Art. 39
VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

- 1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
- 2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a

15

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 40 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 41 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 42 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o *posta elettronica o PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o per la posta elettronica e PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche

- b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali *(solo se necessario)*;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – *(da indicare in base ai vari prelievi vigenti nel tempo)* eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

**ART. 43
RIMBORSI**

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 44 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 45 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica

o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di c/c postale.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 46 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 47 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 48 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 49 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 5, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

18

ART. 50
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 51
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 52
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simili - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.
- Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



COMUNE DI CARINOLA
(Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO IUC

PARERE

Del responsabile finanziario ai sensi dell'art. 153

Visto il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), allegato, e da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 153 del TUEL, in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio e sul permanere degli equilibri di bilancio.

Carinola, 27/8/2014



CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dott. Sergio Bergamasco



IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 41 del 27 agosto 2014 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) -

COMUNE DI CARINOLA
Prot. 7627 del 27-08-2014
ARRIVO

Il Revisore Unico,

esaminata la proposta in oggetto;



Visto,

- le disposizioni normative di riferimento richiamate nella stessa, che qui s'intendono integralmente riportate;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente nonché quello di regolarità contabile del responsabile finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;
- l'attestazione del responsabile finanziario in conformità all'art. 153 del Tuel;
- che l'art. 239 del Tuel, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, al comma 1 lettera b) punto 7, richiede il parere obbligatorio dell'organo di revisione sulle "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";
- la conformità con le norme attualmente in vigore,

esprime parere favorevole

sul regolamento in oggetto.

Carinola, 27 agosto 2014

Il Revisore Unico
(St. Filippo Scaglia)

Segretario:

Favorevoli 11, Astenuti 1 (Di Spirito)

il primo punto è approvato, possiamo continuare.

Presidente DI MAIO:

noi chiediamo una inversione dei punti dell'ordine del giorno, nel rispetto del dottore Bergamasco e del revisore dei conti Belgiglio, quindi vorremmo procedere ai punti 7, 8 e 9 prima di tutti gli altri se possibile. Possiamo passare alla votazione.

Segretario:

allora, i favorevoli all'inversione dell'ordine del giorno?

Favorevoli 10. Astenuti 2 (Di Biasio, Galdieri)

La proposta di inversione è approvata.

Presidente DI MAIO: 2° punto (ex 7°) all'Ordine del Giorno

passiamo quindi al punto 7

"Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione della Impostazione Unica Comunale"

Relaziona il Sindaco.

Sindaco DE RISI:

buonasera, chiedo ancora scusa per ieri sera ma, normalmente, negli annali del consiglio comunale si è sempre cominciato un'ora più tardi di quanto normalmente viene convocato, ieri sera per problemi professionali ero impegnato a studio, purtroppo... avevo immaginato di poter essere libero per le 19,00 poi per emergenza, purtroppo ho fatto tardi, quindi chiedo scusa a chi ieri sera ci è venuto ad onorare e a sentire il consiglio comunale, chiedo scusa ai convenuti e chiedo scusa ovviamente ai consiglieri comunali che hanno, in questo modo, perso il loro tempo.

Ciò premesso parliamo di tasse, in realtà parliamo di un regolamento che disciplina un'imposta unica comunale, la famosa IUC... in realtà questo governo, i famosi governi di emergenza, i governi non politici, ma i governi di emergenza, hanno reintrodotta di fatto la tassa sulla prima casa, che poi in realtà di questo stiamo parlando, la TASI non è

nient'altro che un'IMU sulla prima casa che si chiama TASI, non si chiama IMU.

La cosa interessante è che sul portale del ministero ci dicono pure che la nuova TASI conviene, infatti rispetto alla vecchia IMU, ci sarebbe un risparmio di circa il 29,3%, in realtà si è imposta un'altra volta la tassa sulla prima casa, che dovremo pagare un po' tutti. Non la faccio... in realtà è un regolamento che porta ad un presupposto fondamentale, questa maggioranza ha deciso di non aumentare le tasse, ritorniamo, praticamente, al 2012, l'anno scorso ce l'ha pagata lo Stato una certa percentuale di IMU, quest'anno, praticamente, con questo nuovo regolamento la dovremmo ripagare noi, anche se le nostre proiezioni non sembrano così rosee come quelle dello Stato, che ci dicono che è più conveniente la TASI rispetto all'IMU.

In realtà il dato fondamentale, il dato politico, è che noi non abbiamo aumentato le tasse, che nonostante ci siano stati dei minori trasferimenti da parte dello Stato, e anche il nostro benemerito Renzi... cito soltanto D'Alema che dice che l'Italia, forse, non aveva bisogno di una "annunciate", perché stiamo vivendo un momento di annunciate acuta, lui recitava che anche precedenti governi come Berlusconi, in realtà annunciavano soltanto e non realizzavano e non avevamo più bisogno di un altro che praticamente fa soltanto annunci. Questo signore che fa annunci ci ha mandato una bella cartolina che ci ha tolto altri 42.000 euro circa un mese fa. È chiaro che i comuni in questo modo non hanno più possibilità di sopravvivenza, perché se dobbiamo mantenere i nostri servizi come quelli che attualmente cerchiamo di mantenere, che sono il minimo indispensabile per la sopravvivenza di questa città, che ricordo ha 70 km² di superficie, che è formata da quattro frazioni e cinque borghi, che ha, praticamente, un'estensione soltanto viaria impressionante, è più grossa di tanti altri comuni ben più popolosi di noi e quindi con un gettito maggiore del nostro, immaginate le necessità e le difficoltà che ha questa comunità nel gestire un terreno così vasto.

Quindi per dire che il dato (incomprensibile) è questo, che ci siamo caricati anche di un'ulteriore problematica, che è quella dell'agricoltura, sensibilizzata, molto (incomprensibile) dall'assessore D'Angelo, che è particolarmente agguerrito su questa tematica, insieme tutti gli altri consiglieri comunali, noi non abbiamo... diciamo che il Governo ha pensato di esentare i terreni agricoli, noi abbiamo pensato di esentare anche gli edifici, fabbricati rurali strumentali, perché a questi non facciamo pagare la tassa, quindi rinunciando a un gettito che da noi era calcolato intorno ai 20.000 euro, rinunciando

a questi 20.000 euro perché vogliamo che non paghino, praticamente, i fabbricati rurali strumentali cui lo Stato invece poneva una tassa pari all'1%.

Quindi il dato politico fondamentale di tutta quanta la regolamentazione della IUC che vede la TARI e la TASI è questa. Sulla TARI c'è un quadro, che potete vedere nelle tabelle, almeno dalla lettura di questi numeri, com'è la fotografia di Carinola; la fotografia di Carinola è una fotografia formata da due persone che abitano in 120mq che rappresentano il 49% della popolazione, questo è il dato numerico che fotografa un po' la nostra realtà. È chiaro che la tassa sui rifiuti va pagata per quanto costa, ci costa smaltire i rifiuti, non possiamo immaginare delle incongruenze su questo, però se si vuole immaginare un qualcosa da fare per migliorare sempre di più e rendere efficiente questo servizio, bisogna intervenire su questo tipo di modello, un modello che è formato da due persone sempre più anziane, prive di figli che praticamente abitano circa 120mq di abitazione. È un dato che deve far riflettere, una comunità come la nostra, formata da 8300 abitanti nel precedente censimento, oggi siamo a 7600 con un decremento negli ultimi anni di circa 600 unità, senza pensare a chi invece mantiene la residenza a Carinola ma di fatto è domiciliato in altri comuni, immaginate la popolazione universitaria, immaginate chi per comodità, proprio di certificazioni richieste, tiene la residenza a Carinola pur abitando altrove. Questo è quanto più o meno in sintesi...

Alle ore 19,50 entra in sala il Consigliere GIACCA. Presenti 13. Assenti 0.

Consigliere GIACCA: (intervento senza microfono)

buonasera, chiedo scusa del ritardo, buonasera.

Sindaco DE RISI:

buonasera... Questo è quanto, più o meno in sintesi abbastanza ridotta, è quanto c'è da dire sulla TASI. Fatemi ringraziare un poco chi si è speso per questi numeri, abbiamo avviato una nuova verifica catastale e da questa, con gli (incomprensibile) catastali siamo riusciti a capire molto di più rispetto ad anni precedenti, riusciamo a verificare di più e capire di più, sul recupero delle tasse, il dato che va detto è che comunque c'è una evasione che, è ben più alta di quella immaginabile della media nazionale, che si comincia a pensare che possa essere intorno al 20-30% con questa forbice, che interessi

popolazioni che non evadono perché non censite o comunque censite male, ma evadono perché non hanno possibilità di pagare le tasse, altrimenti è tutto ridotto alla famosa "paghiamo tutti, paghiamo di meno", cominciamo anche ammettere nel *gap* di questo mancato introito una percentuale di popolazione che ormai rappresenta la soglia della povertà che a Carinola comincia d'essere un dato allarmante.

È chiaro che questi dati cominciano venire fuori quando il nostro database comincia ad essere un database funzionale, comincia ad avere le realtà all'interno, ci avvaliamo quindi della collaborazione sicuramente dell'ufficio e del nostro revisore dei conti, che sono riusciti a produrre questo tipo di azione per portare a questi risultati, è molto facile aumentare le tasse per cercare di mantenere dei servizi, è una discussione che sposteremo qui a 20 giorni, noi abbiamo tagliato tutto il possibile, non c'è nient'altro da tagliare, c'è una sofferenza su tutto, paghiamo praticamente il passato e chi verrà dopo di me pagherà il nostro, perché noi non abbiamo più cassa per pagare i debiti attuali e chi verrà dopo di noi dovrà pagare debiti, perché se tu paghi mensilmente i rifiuti, se tu ti aspetti un introito di 2 milioni e ne incassi uno, l'altro milione deve (incomprensibile) da qualche altra parte, allora lo lasci dietro, lo pagheranno gli altri con tutti quanti gli oneri in più purtroppo, non hai possibilità diverse, questo è ormai l'andamento, l'andazzo dei comuni piccoli che devono combattere con questo tipo di realtà.

Nel 2015 è immaginata un'altra catastrofe su questo tipo di... proprio sulla sfera della contabilità, io da cardiologo non è che ne capisco molto però Sergio Bergamasco, che non chiamo dottore perché lo conosco da tempo posso chiamarlo Sergio, e Filippo Belgiglio mi erudiscono su queste vicende, (incomprensibile) non sono delle belle vicende che seguiranno, cioè noi non stiamo andando verso una cosa che migliorerà il nostro assetto generale in termini di ingresso, ma peggiorerà sempre di più, cioè non si vede all'orizzonte qualche cosa che migliorerà lo status, anzi qualche cosa che peggiorerà questo tipo di status generale.

È con questi criteri generali, e quindi ringraziare chi si è adoperato per questo e non è cosa abbastanza facile, riuscire a far quadrare questo piccolo, semplice concetto, non aumentiamo le tasse, teniamo gli stessi servizi, pessimi se volete, ma li manteniamo a costo di grossi sacrifici, abbiamo tagliato tutto, e c'è la critica feroce su chi si aspetta almeno un decoro urbano migliore di quello che stiamo vivendo, e quindi è volontà, mantenendo questo assetto in equilibrio, che negli anni a venire, nei prossimi due anni, ci

sia una maggiore attenzione (incomprensibile) le spese maggiori per questa categoria di interventi, quello del decoro, cercare di decorare di più, mantenendo semplicemente le strade più in ordine, cercando di mantenere i servizi essenziali al minimo, non sprecando più soldi su opere pubbliche che molto probabilmente non ci possiamo più consentire, e su questo ci potrebbe essere la devoluzione di vecchi progetti, su cose molto più serie e molto più semplici, molto più che ci servono invece per fare molto probabilmente opere pubbliche che potevano avere un senso nell'idea di progetto di 10 anni fa, ma che oggi non sono più rappresentabili in questo scenario che si sta verificando, questo è quanto. Entrare nel merito, se vogliamo, ringraziamo già da ora la presenza del dottore Belgiglio e del dottore Bergamasco che saranno ben lieti di fornire tutte le indicazioni possibili su quanto da voi richiesto. Grazie.

Presidente DI MAIO:

grazie al Sindaco per la relazione. Mi pare che il Sindaco abbia relazionato sia sulla Imposta Unica Comunale, quindi sul punto 7, e poi sul punto 8 e 9, cioè sulla TASI e la TARI, dunque possiamo prenotare gli interventi ove richiesti.

Allora, diamo la parola al consigliere Galdieri.

Consigliere GALDIERI:

buonasera a tutti, io vorrei fare due domande secche al dottor Bergamasco:

1. quant'è l'aliquota totale che, facendo il cumulo di TARI, TASI e IUC, il contribuente deve pagare?
2. Volevo capire per quanto riguarda la TASI, ci sono gli importi (incomprensibile) avete riportato i tre tipi di servizi indivisibili, adesso non c'ho sottomano la tabella... volevo sapere comunque come avevate calcolato quegli importi? Eccola qua, il canone appalto manutenzione (incomprensibile) avete calcolato su dati pregressi, quindi oggettivi, oppure sono dati previsionali? Questo volevo capire.

Dott. BERGAMASCO:

allora, innanzitutto sono due concetti diversi in senso che l'IMU e la TASI sono delle tasse che si pagano sul valore dell'immobile, sulle rendite catastali, la TARI non è

un'aliquota che si paga sulle rendite catastali perché non sarebbe nient'altro che la vecchia TARES, che una volta era TARSU...

Consigliere GALDIERI:

sì, ma la IUC ingloba tutte e tre, no?

Dott. BERGAMASCO:

allora, la IUC è l'Imposta Unica Comunale che si divide a sua volta in tre imposte separate, quindi non si può fare la somma delle tre aliquote, ok?

Consigliere GALDIERI:

ma c'è la legge che stabilisce un tetto massimo, no? C'è una normativa che stabilisce che non può sfiorare il 10,6 %, o no?

Dott. BERGAMASCO:

sì, infatti abbiamo anche messo...

Consigliere GALDIERI:

e infatti lei ha dato parere favorevole che non lo sforiamo, ma a quanto arriviamo?

Dott. BERGAMASCO:

stavo dicendo una cosa, noi non possiamo sommare IMU, TASI e TARI perché sono due cose completamente diverse, si possono sommare TASI e IMU perché sostanzialmente, come diceva il Sindaco, la TASI non è nient'altro che una IMU camuffata, la TARI è un concetto completamente diverso, la TASI si applica sui mq, e con una parte variabile che è collegata al numero dei componenti dei nuclei familiari, quindi sono due concetti diversi. Va bene?

Consigliere GALDIERI:

si però... voi riportate anche nella bozza di delibera...

(sovrapposizione di voci)

Dott. BERGAMASCO:

si però mi deve far finire! La premessa è chiara, non possiamo sommare IMU e TASI da una parte con la TARI, sono due discorsi diversi. Dopodiché c'è il problema dell'accavallamento delle aliquote fra IMU e TASI, non TARI.

Consigliere GALDIERI:

quindi la TARI deve restare fuori da quel 10,6%?

Dott. BERGAMASCO:

ma non è proprio conteggiabile, il 10,6% è una percentuale che si applica ad una rendita, la TARI non si applica su una rendita...

Consigliere GALDIERI:

si, dottore noi a quanto siamo a Carinola?

Dott. BERGAMASCO:

noi non possiamo superare il 10,6%...

Consigliere GALDIERI:

e a quanto siamo? Lei sa a quanto siamo arrivati in base alle...

Dott. BERGAMASCO:

siamo al 10,6...

Consigliere GALDIERI:

10,6... siamo al tetto massimo

Dott. BERGAMASCO:

siamo al tetto massimo come ci siamo già dall'anno scorso...

Consigliere GALDIERI:

quindi non è che abbiamo ridotto le tasse, attenzione, noi stiamo mantenendo un'aliquota che è il tetto massimo imposto dalla normativa, quello voglio dire.

Prima il Sindaco ha fatto un passaggio dicendo che abbiamo mantenuto le aliquote al minimo, non è così, perché noi siamo al tetto massimo dell'aliquota prevista dalla normativa che è il 10,6%, è giusto?

Sindaco DE RISI:

Ma non abbiamo aumentato.

Consigliere GALDIERI:

sì, ma non potevamo aumentare, perché sforavamo

Sindaco DE RISI:

non è vero

Consigliere GALDIERI:

come? È previsto che il tetto massimo è del 10,6%

Sindaco DE RISI:

non è vero, ci sono dei margini (sovrapposizione di voci), non è così!

Dott. BERGAMASCO:

allora, diciamo senza voler entrare in un discorso di scelte politiche, io spero che non sia necessario, e sembra che non sia proprio necessario, le aliquote dell'IMU sui terreni agricoli si possono aumentare?

Consigliere GALDIERI:

sì

Dott. BERGAMASCO:

e non sono state toccate.

Consigliere GALDIERI:

ma questo lo sappiamo bene, perché abbiamo fatto una bella battaglia per non farle aumentare perché in prima battuta era stato previsto un aumento se non ricordo male, o no Sindaco? Abbiamo fatto una riunione con le organizzazioni di categoria su questo argomento.

Dott. BERGAMASCO:

sì, ma sui terreni non c'era l'aliquota massima

Consigliere GALDIERI:

no, però era stata inserita... era stata inserita, diciamo le cose come stanno

Dott. BERGAMASCO:

non era mai stata inserita, tranne una delibera...

Consigliere GALDIERI:

come no...

Dott. BERGAMASCO:

vabbè ma comunque...

Consigliere GALDIERI:

vabbè, adesso non è stata inserita e va bene (incomprensibile) non è stata inserita e su questo siamo d'accordo

Sindaco DE RISI:

ma potevamo farlo

Consigliere GALDIERI:

Si... ma, caro Sindaco, io voglio capire una cosa, noi stiamo quindi al 10,6%, tant'è vero che lei ha dato parere favorevole che non abbiamo sforato l'aliquota del 10,6...

Dott. BERGAMASCO:

più che parere favorevole, ho ribadito che chiaramente c'è questo limite e non possiamo... ma questa precisazione è stata fatta perché quando è stata introdotta la TASI, la TASI si paga sui fabbricati, per cui se lasciamo le due norme libere ipoteticamente si sarebbe dovuto fare 10,6 di IMU più 2,5 di TASI, quindi abbiamo ribadito che chiaramente in questi casi non si può fare questa somma, motivo per il quale sostanzialmente la TASI non si paga sugli altri fabbricati e neanche sulle aree fabbricabili anche se è stato introdotto

Consigliere GALDIERI:

quindi sulla prima casa l'aliquota a quanto ammonterà?

Dott. BERGAMASCO:

2,5‰

Consigliere GALDIERI:

Due e mezzo... E la seconda domanda che le facevo, per quanto riguarda la TASI, quindi i servizi indivisibili, ci sono... vengono riportati degli importi, vabbè il canone dell'appalto manutenzione, poi abbiamo manutenzione strade per € 55.000 e gestione cani randagi per € 75.000, per un totale di € 400.000. Questi sono dati previsionali o sono dati che provengono dall'anno precedente, dati consuntivi?

Dott. BERGAMASCO:

sono dati previsionali.

Consigliere GALDIERI:

previsionali

Dott. BERGAMASCO:

allora chiariamo anche questo aspetto... la TASI... l'evoluzione della TASI...

Consigliere GALDIERI:

come ha fatto a prevedere € 55.000 per la manutenzione delle strade?

Dott. BERGAMASCO:

in che senso?

Consigliere GALDIERI:

penso che Carinola sia conosciuta da tutti per avere delle strade colabrodo, e prevediamo di spendere 55.000 euro? Dovremmo avere delle strade almeno praticabili

Sindaco DE RISI:

Sono rotte, e sono rotte; le vogliamo aggiustare e non va bene, mettetevi d'accordo!

Consigliere GALDIERI:

no, no Sindaco

Sindaco DE RISI:

ci dobbiamo mettere i soldi per aggiustarle? Mi sembra ovvio

Consigliere GALDIERI:

Sindaco, fino a qualche mese fa è stato sempre ribadito che non c'era un centesimo per chiudere una buca per le strade, adesso stiamo prevedendo 55.000 euro, questo lo stesso discorso dei bilanci previsionali che poi quando andiamo a consuntivo vengono stravolti

Sindaco DE RISI:

intanto mettiamoli...

Consigliere GALDIERI:

però il problema è un altro, è che oggi noi qua andiamo a creare una imposizione fiscale sui contribuenti in base a questi dati previsionali, quello è il problema. Sul bilancio previsionale è un po' diverso. Comunque...

Sindaco DE RISI:

(incomprensibile) ma non è possibile.

Dott. BERGAMASCO:

posso precisare soltanto una cosa un attimo, giusto per chiarirci, perché diciamo questi sono i dati indicativi, in quanto non abbia un bilancio di previsione. La TASI sostanzialmente è una invenzione che sostituisce una vecchia addizionale, una vecchia maggiorazione della TARES dell'anno scorso di 30 centesimi che si pagavano, e che il Governo per tentare di dare una giustificazione a questa cosa l'ha collegata a dei servizi indivisibili, ma io ho individuato quelli... per individuarne qualcheduno, diciamo ce ne sono tanti servizi indivisibili, diciamo, non ha nessun valore... e tra l'altro non sono valori di... premesso che noi l'anno scorso, nel consuntivo dell'anno scorso la manutenzione delle strade comunque c'è costata una cifra simile, adesso non ricordo ma c'è costata sicuramente una cifra simile, sono solo valori negativi che servivano per individuare che il gettito che noi stimiamo per la TASI al 2,5%, pari a € 250.000 coprivano i servizi indivisibili, ma i servizi indivisibili sono ben più di € 250.000.

Sindaco DE RISI:

aggiungi pure che se lo Stato non ti manda più i soldi... i servizi indivisibili in teoria li pagava lo Stato, non li paga più, mi devi pagare tu! E poi tutte... Noi non aumentiamo le tasse a livello centrale, eh, ce le fanno aumentare a noi. Non ci danno più trasferimenti. La cosa è semplice...

Dott. BERGAMASCO:

anzi, non solo, ma tenete conto che da due anni, da tre anni, il fondo di solidarietà, che sono i vecchi trasferimenti, vengono rimpinguati dall'IMU sostanzialmente, quindi noi il 38,22% dell'IMU che pagano i cittadini di Carinola va a finanziare il vecchio trasferimento, cioè a dire, ci paghiamo sempre noi, in loco, anche i trasferimenti. Trasferimenti secchi dallo Stato non ce ne sono praticamente più.

Presidente DI MAIO:

passiamo alla parola consigliere Giacca e poi Di Cresce si è prenotato.

Consigliere GIACCA:

dunque, anch'io ringrazio il dottore Bergamasco e il dottore Belgiglio per il notevole lavoro che loro svolgono quotidianamente per far quadrare i conti, anche se poi alla fine, ecco, diciamo questi conti li troviamo che quadrano sulle carte ma non su (incomprensibile), volevo chiedere in merito al canone di appalto per quanto riguarda la pubblica illuminazione, che è di € 270.000, questa qui praticamente è la somma che noi spendiamo per la manutenzione dell'illuminazione e che praticamente voi già sapete, oppure è sempre una previsione? La prima cosa...

Dott. BERGAMASCO:

torno a ripetere che sono stati messi valori...

Consigliere GIACCA:

allora, i 270.000 euro sono quelli che, diciamo, mensilmente, annualmente...

Dott. BERGAMASCO:

allora, torno a ripetere che questi valori sono dei valori indicativi, va bene? Che servivano semplicemente a dimostrare che il gettito della TASI previsto era assolutamente inferiore rispetto ai servizi indivisibili, questa è la funzione.

Nello specifico del contratto del canone della pubblica illuminazione, come penso saprete, è in corso da tempo una verifica molto attenta per andare a definire e a quantizzare questo canone che ha avuto delle evoluzioni e che a un certo punto bisognava andare a definire con precisione.

L'importo di € 270.000 è un importo che più o meno dovrebbe essere abbastanza simile e veritiero rispetto al canone che dovremo andare a pagare per la manutenzione dell'impianto della pubblica illuminazione, per quello che è stata l'implementazione avvenuta 8-9 anni fa, non ricordo bene, spalmate in vent'anni, e la corrente elettrica, tutto questo pacchetto diviso per vent'anni dovrebbe fare più o meno €270.000, ed è un importo che noi stiamo riportando in bilancio, nei bilanci che sono stati approvati l'anno scorso e anche nel consuntivo e che dovrebbe essere definito e spera al più presto perché sono in corso delle verifiche sulla quantificazione precisa di questo contratto.

Consigliere GIACCA:

cioè, quindi, praticamente è una previsione che voi state facendo ma non si riferisce per esempio alla spesa dell'anno scorso...

Dott. BERGAMASCO:

no no, è un canone annuale che comprende sia la corrente elettrica che la manutenzione.

Consigliere GIACCA:

allora, dunque, come sempre per quanto riguarda le tasse io mi riallaccio a Pasquale Galdieri, il Comune di Carinola... noi siamo al massimo di quello che sono le aliquote che si possono applicare, perché per quanto riguardava la TASI c'era una forbice che andava dall'1% al 2,5%, il Comune di Carinola bene ha pensato di applicare il 2,5%, e quindi praticamente sempre il valore massimo di qualunque tributo, poi ci lamentiamo che praticamente c'è l'evasione fiscale, c'è chi non può pagare... però questo incide un poco su tutto quanto quello che è l'economia, perché chi non può pagare non spende, e altri quindi si aggiungono... la forbice dei poveri si allarga sempre con persone che effettivamente oggi come oggi per pagare le tasse addirittura non riescono a mettere qualcosa sulla tavola, questo è da dire, oppure non riescono a mandare i figli a scuola, oppure non riescono praticamente a comprare libri anche per i propri figli, ecco perché è diventata tutta una cosa... forse per questo, quest'ultimo balzello si poteva un poco ridurre. Poi volevo chiedere una cosa, questa TASI da come ho potuto capire, forse posso sbagliarmi, sostituisce quella che era l'IMU, che era stata abolita sulla prima casa, o sbaglio Dott. Bergamasco?

Dott. BERGAMASCO:

diciamo che la integra in qualche modo.

Consigliere GIACCA:

Come?

Dott. BERGAMASCO:

diciamo che la integra.

Consigliere GIACCA:

Eh, la integra, ma l'IMU sulla prima casa, quanto era l'aliquota che si pagava?

Dott. BERGAMASCO:

il 4%.

Consigliere GIACCA:

il 4% praticamente

Dott. BERGAMASCO:

con una detrazione fino a € 200,00

Consigliere GIACCA:

Ecco, allora non era più il 4%, facendo la detrazione... Diciamo così si arriva praticamente a cosa? È uscita dalla porta ed è rientrata dalla finestra. A livello...

Dott. BERGAMASCO:

noi abbiamo chiuso il bilancio negli ultimi anni con l'IMU

Consigliere GIACCA:

non è colpa vostra

Dott. BERGAMASCO:

l'anno scorso ce l'ha data lo Stato quest'IMU

Consigliere GIACCA:

Come?

Dott. BERGAMASCO:

l'anno scorso ce l'ha data lo Stato... questi soldi ce li ha dati lo Stato.

Consigliere GIACCA:

io sto dicendo che non è colpa vostra, ma bensì a livello centrale... oggi c'è Renzi, ieri ci stava qualcun altro, con, praticamente, la sinistra che sta facendo, diciamo così, sbandierando al vento, diciamo, questo... il venire incontro ai meno abbienti, alle classi sociali e poi a un certo punto, ecco persone che hanno fatto tanti sacrifici per assicurarsi un alloggio, oggi come oggi, si vedono reintrodotte una tassa che praticamente prima era stata... questa è una disquisizione prettamente di carattere politico, chiedo scusa.

Poi volevo ancora mettere un'altra cosa in evidenza, stiamo parlando, Sindaco, dell'evasione fiscale, credo che col database (o simile) sia molto semplice capire chi è che evade queste tasse, specialmente io mi riferisco alle aree fabbricabili, al ché io chiedo al dottore Bergamasco, dai dati tecnici in suo possesso, e da un controllo con il settore tecnico, effettivamente qual è l'introito per quanto riguarda le aree fabbricabili del Comune di Carinola?

Dott. BERGAMASCO:

diciamo, la cosa non è proprio automatica, fortunatamente siamo usciti ad ottenere dall'ufficio tecnico proprio, qualche giorno fa, un lavoro non completo, per intrecciare la banca dati del catasto con le aree fabbricabili, tenete conto che non è automatico fare questo lavoro, perché le zone diciamo definite come A B C D di aree fabbricabili, non coincidono con le particelle catastali quindi l'ufficio tecnico, in particolare l'ingegnere Menditto, ha dato un incarico al geometra Bartolomeo Nero per fare proprio questo controllo e quindi sovrapporre le aree che potevano essere A B C D con le particelle catastali, in maniera tale che adesso io ho la possibilità di portare questi dati per ogni singola particella catastale. L'incasso sembrerebbe un incasso abbastanza cospicuo, si parla sicuramente di qualche decina di milioni di euro di...

Consigliere GIACCA:

ma io parlo dell'incasso attuale, quanto fate?

Dott. BERGAMASCO:

stavo dicendo, l'incasso attuale, noi incassiamo circa 80-85.000 euro di IMU da aree fabbricabili, si immagina che l'incasso dovrebbe essere intorno ai 400.000, però è un dato

che siamo riusciti ad avere adesso dopo aver messo a posto la banca dati e dopo che abbiamo fatto questo intreccio con i tecnici e con il vecchio PRG, perché chiaramente noi stiamo parlando ancora delle vecchie rendite. Procederemo sicuramente a fare degli accertamenti soprattutto in questo senso.

Consigliere GIACCA:

quindi è un'evasione enorme...

Dott. BERGAMASCO:

e se queste cose andranno bene avremo sicuramente la possibilità di migliorare anche le aliquote, le tasse in generale.

Consigliere GIACCA:

quindi è un'evasione che non si aggira intorno al 20% come, diciamo, prospettava...

Dott. BERGAMASCO:

ma il Sindaco forse faceva riferimento all'IMU ordinaria

Consigliere GIACCA:

ma forse è qualcosa in più, come anche non mi trovo d'accordo perché praticamente le particelle nei vecchi 740-730 che ognuno di noi ha dovuto presentare all'epoca fa riferimento a quelli che sono le proprietà in possesso con, diciamo così, le varie particelle, a questo riguardo alcuni anni or sono, penso intorno al 2003-2004 c'è stato proprio il catasto che ha portato in comune e ha fatto delle verifiche in tal senso per quanto riguarda quelle che erano le rendite fondiari delle varie particelle, e quindi già all'epoca (incomprensibile) un controllo in tal senso, poi forse non so dove sia andato a finire, comunque...

Dott. BERGAMASCO:

torno a ripetere, sicuramente sono lavori che andavano fatti, si potevano fare meglio, non è un intreccio automatico catasto-IMU, stiamo parlando delle particelle come vanno inserite nei vari piani urbanistici, che è una cosa diversa. Non è in automatico, non basta

prendere il dischetto del catasto e automaticamente si sa se quella particella ricade in una zona B C A o quello che sia, non è automatico.

Consigliere GIACCA:

sì, va bene ma all'epoca, praticamente, per questa cosa è stato dato anche un premio per chi è che collaborava a questa funzione

Dott. BERGAMASCO:

e parzialmente sono stati fatti degli accertamenti, parzialmente. Non completi come adesso.

Consigliere GIACCA:

Va bene. Comunque io anticipo il mio voto contrario, chiaramente, perché le aliquote sui cittadini non possono essere sempre portate al massimo.

Presidente DI MAIO:

Va bene, la parola al consigliere Di Cresce.

Consigliere DI CRESCE:

ho ascoltato molto attentamente le parole del Sindaco nel discorso di introduzione e quindi fermo restando il fatto della difficile (incomprensibile) economica a cui, logicamente, sappiamo che ci dobbiamo abituare, lasciamo da parte anche il fatto che comunque questa amministrazione ha ereditato debiti delle passate amministrazioni che sembra essere diventato quasi un *leitmotiv* di questa amministrazione il fatto che comunque ci sono questi debiti pregressi viene ripetuto ogni volta. Voglio fare solo due semplici domande; ritornando indietro il discorso dell'evasione, si era iniziato con la prima giunta De Risi, ad opera dell'assessore Pagano, una forte azione di contrasto, ad oggi qual è l'azione di contrasto messa in essere da questa amministrazione? Cioè, mi spiego meglio, negli ultimi sei mesi quanti evasori sono stati realmente intercettati da questa amministrazione comunale e dei ruoli che comunque svolgono i tecnici? Questa è la prima domanda che voglio porre.

Poi riguardo al conto economico che era stato fatto, erano state previste delle cifre che il dottor Bergamasco ha precisato già nell'intervento di Galdieri, però vedo gestione cani randagi € 75.000, la cosa che mi lascia un poco interdetto è il fatto che non possiamo effettivamente fare un'azione di controllo diretta per vedere quanti sono i randagi effettivamente presenti nel canile, mi spiego meglio, ho fatto un'interpellanza tempo addietro, lei si ricorderà Sindaco, per quanto riguarda i cani randagi, io ho richiesto l'accesso al canile in qualità di consigliere, sono andato lì, ho richiesto, insieme al comandante dei vigili, l'utilizzo di un rilevatore microchip e ad oggi il comando dei vigili urbani di Carinola è sprovvisto, anche se la legge lo dichiara chiaramente che dal 2010 devono essere a disposizione presso il comando dei vigili urbani i rilevatori microchip, il comando dei vigili urbani di Carinola ad oggi non ha un rilevatore microchip, e credo che sia una cosa molto grave, perché un controllo si fa anche in questo modo, per vedere quanti sono i decessi, quanti sono i cani effettivi in un canile, quindi la cosa che mi lascia interdetto è appunto il controllo che deve essere effettuato su questi cani randagi, che non viene chiaramente effettuato. Poi per l'altro mi rimando alle dichiarazioni del dottor Giacca, che adesso è andato via, anticipo il mio voto negativo per quanto riguarda le aliquote perché effettivamente non si sta facendo risparmiare niente a nessuno perché le aliquote già sono al massimo, quindi questo è quanto.

Sindaco DE RISI:

allora, rispondo soltanto alla... l'azione di contrasto penso che non sia mai stata abbandonata, il contrasto all'evasione, tant'è, è proprio la giunta precedente, insieme alla prima giunta e poi l'ultima giunta che con incarichi dirigenziali diamo rivedendo tutti database, è dai database che sono stati rivisti che vengono fuori dei numeri contrastanti, in realtà non è il contrasto del "ho acchiappato Luigi De Risi che non paga", il problema è che c'erano delle incongruenze del previsionato rispetto all'incassato, e questo è facile da vedere, ma il problema è che ci sono delle incongruenze da parte di un ente superiore che è lo Stato, rispetto al nostro database, ed è il ragionamento continuo da database ci fa capire che molto probabilmente ci sono delle stime precedenti che devono essere riviste, la stessa azione sulle aree fabbricabili, comunque fabbricabili cioè tutte le B, le C pregresse, il raffronto è noi incassiamo 80.000, abbiamo visto con l'azione che dicevi prima di controllo che ce ne servono 400.000, allora questa è l'azione di contrasto che

viene fatta, è chiaro che a questa azione di contrasto segue poi il famoso invio all'Agenzia delle Entrate per il recupero crediti verso queste persone, l'altra azione di contrasto è quella, per esempio, sulle (incomprensibile), su cui famosi ticket sul trasporto... È una domanda individuale, sei tu che mi chiedi di essere trasportato non è una spesa della comunità, cioè, il concetto che noi ci dobbiamo caricare di € 100.000 l'anno per trasportare i bambini a scuola, e tutti noi ci carichiamo di questi € 100.000, in realtà, su una domanda individuale che viene fatta dal bambino, dal genitore del bambino che chiede di essere trasportato, ma in realtà l'obbligo è dei genitori, non è la comunità che si dovrebbe sobbarcare questo tipo di servizio, lo Stato non ci da niente, questo tipo di servizio mantenerlo costa, con soddisfazione o non soddisfazione, il recupero del ticket, cioè la lettera inviata a tutti i genitori "guarda che hai 30 giorni di tempo per..." L'abbiamo mandata ultimamente, la lettera mandata ai rappresentanti di commercio, i famosi mercatari, là dove dice "non hai pagato, mi devi pagare e hai 30 giorni di tempo per venirmi a portare il bollettino" è stata inviata due mesi fa, la riunione l'ha fatta il dottore Del Prete, che è responsabile di questa...

Consigliere DI CRESCE:

vabbè Sindaco ma stiamo scivolando su altri argomenti, io le ho fatto una domanda nello specifico, negli ultimi sei mesi l'iter avviato per il recupero di questi crediti derivanti da queste evasioni... quanti ne sono stati fatti...

Sindaco DE RISI:

fino adesso questo ho detto...

Consigliere DI CRESCE:

il numero...

Sindaco DE RISI:

il numero totale... se vogliamo parlare soltanto dei mercati, erano circa 70 utenze, se vogliamo parlare di tutti quanti gli accertamenti fatti per i bambini sono circa 200 utenze, se vogliamo parlare della mensa sono altre utenze...

Consigliere DI CRESCE:

Le aree fabbricabili?

Sindaco DE RISI:

ricavo di tutto quanto questo sfiorerebbe, almeno dall'ipotesi che si fatta di evasione, intorno ai € 20.000, ma sono persone che non hanno mai pagato, cioè non si è mai pensato di dire a uno che viene a portare i bambini “ma perché se non paghi il primo mese che fa?”, quando mai è stata fatta una cosa del genere? Noi lo stiamo facendo, ma lo stiamo facendo da tutte e tre le giunte, per dire, non è che solo la prima giunta ha fatto questo, è un'azione generale.

Per quanto riguarda i cani, che io sappia noi abbiamo una password, i cani sono tutti quanti con un codice, il comandante dei vigili urbani si collega al canile e vede quanti cani col microchip...

Consigliere DI CRESCE:

certamente, vuol sapere una cosa Sindaco? La password gliel'ha data dal momento che abbiamo fatto l'accesso al canile.

Sindaco DE RISI:

sì, io la password al comandante di prima, a rotazione, al comandante questo, ai precedenti, sono andato all'ASL di Santa Maria, penso il primo o il secondo mese della mia elezione, abbiamo studiato tutto quanto il problema, siamo riusciti a mettere pure i chip, a fare l'anagrafe canina a Carinola...

Consigliere DI CRESCE:

l'abbiamo visto, però non potete controllarli perché non avete rilevatore, obbligatorio per legge.

Sindaco DE RISI:

(incomprensibile) ma noi sappiamo per certo che al canile Santa Lucia i nostri ospiti sono quelli, perché sono microchippati, e quel chip ha un numero di codice. Se poi, io non penso che nessuno si mette a fare frode su questo, che prende un chip e lo...

Consigliere DI CRESCE:

certamente, non stiamo ragionando su questo...

Sindaco DE RISI:

quindi noi sappiamo per certo quanti cani abbiamo, tant'è vero che con "adotta il cane a Carinola"... quella delibera che abbiamo fatto che prendeva il nome spiritoso di "adotta pure tu un cane" tipo la Pascale di Berlusconi, io ti metto tutte le foto dei cani che abbiamo al canile di Santa Lucia sul sito, tu te ne scegli uno, te lo prendi, abbiamo fatto delibera, regolamento, tutto, e se te lo prendi io ti do 300,00 euro all'anno per sovvenzionarlo, te ne puoi prendere solo due di cani al massimo, e devi accettare che il vigile viene a vedere che tu li tratti bene. È una cosa che si può fare, sono le cose che abbiamo fatto, ha bisogno di una accelerazione su questa cosa con il contributo un po' di tutti per cercare di far capire alla gente che questo servizio che si vuol fare facendoci risparmiare, in realtà la copertura della spesa era: se io ti do due euro al giorno perché tu ti prenda il mio cane che tengo al canile Santa Lucia io risparmio per lo meno 2 euro al giorno perché la retta mi costa quattro euro, quindi la copertura di spese c'è.

Lo potevano fare solo i residenti, mettemmo questa cosa perché sai ci poteva essere che... Io penso che si possa fare perché poi quando abbiamo messo i chip ho visto che a Carinola c'è tantissima gente che ama i cani, c'è una popolazione così sensibile verso questo problema, alcuni sono troppo sensibili nel senso che i randagi che vengono alimentati negli spazi potrebbero essere a questo punto adottati nelle proprie case e tirarli dentro, il convivere col cane randagio, il convivere in città come noi col cane randagio è una necessità economica che dobbiamo convivere con tutti, molto probabilmente la dobbiamo ignorare ma tu stesso hai visto € 75.000, sei stato così sensibile da andare a vedere come sono trattati, e mi sembra che vengono trattati bene, però è una spesa, e credo che arriviamo € 90.000, perché poi il cane di grossa taglia fa paura e subito c'è la richiesta di metterlo in canile. Allora un poco l'adozione, un poco la convivenza con i cani di quartiere, molto probabilmente un problema culturale ma che ci aiuterebbe a risparmiare qualcosa, è chiaro che non è un'azione di maggioranza, è un'azione di comunità che deve vedere un po' tutti impegnati indipendentemente dall'appartenenza a maggioranza o opposizione.

Presidente DI MAIO:

A questo punto chiedo io come consigliere la parola, me la do da me insomma, io vorrei soltanto chiarire due cose, poi nel dettaglio fare una richiesta di un piccolo emendamento al regolamento ove possibile, anche se il ne ho già parlato con la maggioranza, con il Sindaco e il dottore Bergamasco. Premesso che si può fare sempre meglio, però posso assicurare che una cosa è certa, quando non ci sono soldi nel portafoglio non si possono dare determinate cose al territorio ed è anche un dovere limitarsi proprio perché ci sono dei debiti accumulati, al di là delle responsabilità, però i debiti ci sono, dunque non è semplice, però questo non significa non fare del meglio, significa arginare un attimo le casse comunali per poi eventualmente fare del meglio, dunque se questi atti vengono, anche la stessa aliquota di vari regolamenti, anche noi non vogliamo aumentare le tasse, non vogliamo arrivare al 2,5 o al 10,6, però una cosa è certa, siamo costretti a raggiungere il tetto massimo in virtù del fatto che dobbiamo arginare delle posizioni precedenti e mantenere quello che è lo stato attuale, dunque è molto semplice teoricamente, tra virgolette in senso buono criticare, ma dall'altra parte è difficilissimo dire chi in amministrazione non c'è mai stata dunque è vero che quando non ci sono soldi effettivamente ci sono difficoltà, premesso che si può fare sempre meglio.

Comunque al di là di questo, io chiedevo al dottore Bergamasco invece se era possibile prevedere, a proposito della IUC, una situazione che abbiamo previsto... un problema che ci siamo posti anche col revisore anche un po' di tempo fa, il fatto che essendo il nostro ancora un territorio prevalentemente agricolo, con famiglie patriarcali, la famosa casa del padre, che viene data in comodato al figlio, se è possibile per questo prevedere la parificazione, non dico l'esenzione ma la parificazione rispetto all'abitazione principale, questo onestamente è un problema che dei cittadini viene sollevato da più parti, prima era previsto dalla normativa poi non è stato previsto, attualmente è possibile, so che bisogna fare sempre, e qui ritorno al discorso di prima, i conti con le casse, però chiedo che poiché le aliquote si dovranno determinare entro il 30 settembre, se è possibile prevedere, per il figlio che abbia in concessione una fetta di abitazione, certo con determinati requisiti, residenza, il controllo, il comodato registrato, ma soprattutto il controllo fattivo dell'effettiva abitazione della casa, se è possibile prevedere questa cosa, lo chiedo Bergamasco si può rispondere.

Dott. BERGAMASCO:

allora, già ne abbiamo parlato, c'è sicuramente un problema di quantificazione di questo importo, che al momento è particolarmente difficile andare a fare, perché diciamo di comodatari verificati non ne ho individuati, si dovrebbe fare un intreccio con la banca dati dell'anagrafe che noi stiamo sistemando, con il catasto, per cui al momento io non sono in grado di dare una quantificazione di quanto sarebbe la perdita di gettito per far passare, diciamo, questi casi o ad una aliquota più bassa o ad un'esenzione, quindi io adesso sinceramente come parere di carattere, chiaramente politicamente non è che mi posso esprimere, come parere invece di carattere finanziario, per quanto riguarda me, e anche per quanto riguarda il revisore noi non siamo in grado di quantizzare questa cosa. La riduzione della spesa per quanto riguarda gli immobili rurali strumentali l'abbiamo individuata, siamo riusciti ad individuarla, ed è, diciamo, un importo sostanzialmente contenuto, per quanto riguarda questo potrebbe essere molto più ampio e diventa molto più difficile organizzare. Adesso non so la volontà politica quale possa essere, sicuramente dobbiamo, ed è quello il lavoro che stiamo facendo, essere più precisi nel fornire a cui tutti i dati possibili per poi dopo andare a fare le varie variabili.

Sindaco DE RISI:

io ritengo che almeno su questa cosa si debba fare in una maniera molto più semplice, ed è quella che va benissimo... Insomma immaginarla al 2014 credo che con quello che ci diceva il dottore Belgiglio e il dottore Bergamasco sia... ma in assemblea deliberare l'emendamento della dottoressa Di Maio in modo che noi chiediamo da subito a chi ne abbia... cioè al comodato, al figlio, le utenze quello che vogliamo, che ce ne facciano richiesta, in modo che noi abbiamo una contabilità per l'anno prossimo lo inseriamo direttamente nel regolamento dell'anno prossimo come una spesa certa, e farlo partire però da subito, che già l'anno scorso ne parlammo, ma poi non riusciamo mai a quantificare queste cose. In questo modo, dilazionando soltanto di sei mesi, perché poi siamo 16 ottobre, si potrebbe fare una cosa molto... con un manifesto, anche il passaparola, poi tra i commercialisti riesce molto più facile la cosa, il comodato registrato a una data che potrebbe essere il 2014, ma perché no anche di là da venire, che riesca a partire dal 1 gennaio 2015 tutti quelli che ricorrono in questa categoria subiranno per l'anno 2015 la decurtazione del 30... l'esenzione totale, dipende poi dal gettito che noi

andremo a calcolare, immaginando anche che poi ci sia qualche respiro in più per quello che dicevamo prima sull'evasione.

Penso che questa possa essere una via se accettata dalla proponente perché ne abbiamo così marginalmente discusso e non in maggioranza di questa cosa che, insomma ci sono stati dei problemi, estivi, feriali, nelle varie riunioni che abbiamo fatto non eravamo mai tutti presenti perché ognuno, giustamente, questo periodo sta fuori in famiglia ed era assente per ferie insomma, solo per questo ma quello che la dottoressa Di Maio diceva è già stato discusso e proposto pure precedentemente, l'anno scorso, se ne è parlato di questo fenomeno, quantificarlo diventa difficile voi sapete bene che per esempio Nocelleto ha le famose corti, entri in un portone ci abitano 4-5 famiglie ma con un'utenza sola, e cercare di favorire questo è importante come d'altra parte va a finire che poi sulla TARI se io abito da solo e (incomprensibile) la mia utenza che abito da solo ho un risparmio del 30%, se quell'utenza viene chiusa io non pago proprio la TARI e questo faciliterebbe pure l'altro controllo, cioè quello che chi vive da solo perché i figli non ci stanno, oppure ha dato la casa all'altro figlio, potrebbe in questo modo approfittare anche dell'altra riduzione del 30% che c'è ed è prevista tra l'altro dal regolamento perché mettendo a posto le cose si riesce risparmiare sia sulla TARI sia sull'IMU o TASI insomma, perché pure la TASI rientrerebbe poi in questo discorso. Credo che una cosa più semplice, quella di richiedere le persone che vogliono approfittare di questa posizione, è più semplice dal punto di vista contabile e non creiamo degli "inguacchi" contabili che poi ci consentirebbero di fare delle problematiche sulle varie opposizioni che potrebbero nascere, questo mi sento di proporre, meglio formalizzarlo insomma.

Presidente DI MAIO:

va bene, accolgono l'invito del Sindaco e ne parliamo successivamente, in assemblea sicuramente votiamo...

Sindaco DE RISI:

in assemblea votiamo questa proposta, invece che essere retroattiva al 2014 la facciamo 2015, ma già in assemblea...

Presidente DI MAIO:

ove possibile...

Sindaco DE RISI:

su chi fa domanda, dove possibile, con il comodato registrato, tra l'altro il comodato registrato mi sembra non più obbligatorio, quindi basterebbe...

Consigliere GIACCA:

chiedo scusa, Sergio, posso... a questo proposito, ecco, innanzitutto io credo che per avere questo diritto, e mi riferisco al comodato d'uso, giustamente ci dovrebbe essere un atto ben registrato, anche perché poi questo prevede, ai sensi della TASI, non so se ho letto bene o ho letto male, che innanzitutto prima il genitore che era proprietario di un'altra casa, di un'altra abitazione, quella abitazione risultava come una seconda abitazione, e quindi pagava un gettito IMU, giusto dottore Bergamasco? un gettito di IMU che era superiore, oggi in questo senso, praticamente, si viene a ridurre quello che è l'introito, praticamente del... ecco... si potrebbe in questo senso, con un atto registrato di comodato, equipararla a quella che è l'aliquota della TASI per una prima casa per l'uso fluente, in modo tale che praticamente non si venisse maggiorato del 10% che tocca a chi è che usufruisce di quella abitazione, questo sì.

Però io credo che poi questo, che è un oggetto abbastanza impegnativo dal punto di vista finanziario, dovrebbe avere una regolare delibera da parte della giunta, con anche parere favorevole da parte del revisore dei conti, quindi non è una variazione che noi possiamo fare al regolamento della IUC qui in consiglio comunale.

Presidente DI MAIO:

Galdieri, consigliere Galdieri.

Consigliere GALDIERI:

credo che questa maggioranza debba fare meno demagogie ed essere un po' più concreta, spiego subito perché, perché questo problema sollevato dall'assessore Di Maio, perché al momento è ancora assessore... non è ancora assessore, è scaduto, giustamente, il mandato, insomma dal consigliere Di Maio, è stato sollevato già l'anno scorso, per quanto

riguarda i tributi già l'anno scorso si prevedeva che venissero introdotti questi tributi IUC, TARI, TASI, infatti ne abbiamo discusso in un altro consiglio comunale, e ad oggi mi vedo arrivare un emendamento, che un emendamento non è, ma una richiesta così, perché l'emendamento si presenta in modo diverso se vogliamo fare realmente l'emendamento, da un consigliere di maggioranza, ex assessore di questa maggioranza che mi fa intendere... ma caro consigliere lei fa parte di questa maggioranza? O non fa più parte di questa maggioranza? Perché purtroppo qua assistiamo a dei film sinceramente già visti più volte, una volta il consigliere Verrengia, una volta il consigliere Di Maio, cioè arrivano delle richieste che probabilmente... io posso capire da un consigliere di minoranza, ma non da un consigliere di maggioranza che ha partecipato ai lavori per la stesura del regolamento, e quindi dovrebbe essere in piena conoscenza di quel regolamento e non arrivare in consiglio comunale e presentare un emendamento senza alcun fondamento e senza (incomprensibile) come previsto dallo statuto, quindi sinceramente mi sembra che chi viene qua ad assistere al consiglio comunale venga preso in giro, e questo non è giusto, né chi viene e ne i cittadini che dovranno pagare le tasse in funzione di questo regolamento che voi state approvando e che avete portato al massimo, e oggi ci ricordiamo dalla casa data in comodato... oltretutto c'è una normativa, che neanche a farlo apposta, per puro caso stamattina ho letto in un altro comune, che il comodato purtroppo deve essere registrato obbligatoriamente altrimenti non viene riconosciuto neanche per avere la residenza di un inquilino, quindi ci sono tante cose dette che non hanno corrispondenza con la realtà, che sinceramente mi lasciano sconcertato, allora amministrare il bene pubblico è una cosa molto seria e secondo me dovrete metterci un po' più di impegno perché se dobbiamo venire in consiglio comunale per parlare del sesso degli angeli secondo me è una cosa scorretta nei confronti di chi poi subisce le delibere che vengono fatte in questo consiglio.

Presidente DI MAIO:

io le rispondo subitissimo perché non accetto assolutamente né le sue critiche, né tantomeno...

Consigliere GALDIERI:

intervento senza microfono

Presidente DI MAIO:

no, no, no assolutamente, perché parlano i fatti e non certamente le parole che lei sta profferendo oltre tutto in un consiglio comunale, c'è il rispetto prima di tutto dei cittadini e poi in primis della maggioranza, quindi non è stato mai messo in discussione né la posizione della sottoscritta nei riguardi della maggioranza né tantomeno dei cittadini, questo lo escludo totalmente...

Consigliere GALDIERI:

intervento senza microfono

Presidente DI MAIO:

assolutissimamente, sono a conoscenza, come ha detto il Sindaco e preciso, ci sono stati... poiché è stato a ridosso dell'estate delle riunioni a cui ho partecipato altre a cui non ho partecipato, questo problema mi si è posto un pochettino nell'ultimo periodo, io ho sollevato il problema non in maggioranza, ma l'ho sollevato al dottore Bergamasco, siccome tecnicamente è una cosa che, per fortuna, riesco a comprendere e quindi non prendo in giro né la delibera, né la maggioranza e tanto meno i cittadini, sto dicendo che siccome mi sono confrontata con il dottore Bergamasco e con il dottore Belgiglio, in questo momento tecnicamente ho parlato di emendamento ma non si può assolutamente parlare di emendamento, né tanto meno... perchè conosco benissimo lo statuto, perché l'avrei dovuto presentare in maniera diversa, ma non l'avrei neppure mai presentato, è stato un collegamento quello che voleva dirsi, cioè il fatto della riduzione eventuale delle tasse o della sorveglianza nei confronti di questa delibera nei confronti dei cittadini, siccome le aliquote, è proprio rafforzativo di quello che dice, siccome le aliquote vanno determinate entro il 30 settembre, mi sono posta il problema, la discussione per l'anno prossimo non esiste, sono convinta che la maggioranza, ove trovi le fonti economiche per fare questa cosa, l'anno prossimo lo fa, dunque questo è chiaro...

Consigliere GALDIERI:

perché non l'avete fatto adesso?

Presidente DI MAIO:

assolutissimamente, sto dicendo semplicemente...

Consigliere GALDIERI:

intervento senza microfono

Presidente DI MAIO:

no, assolutamente no, sto dicendo che siccome per quest'anno, e quindi con il sindaco concordo che si può fare, assolutamente concordo con il sindaco e con la maggioranza che si può fare per l'anno prossimo, il problema, ho detto, lo stiamo sollevando, l'ho sollevato io personalmente perché invece di fare le critiche sui concetti generali che non si fanno i servizi guardiamo nel dettaglio il regolamento, quindi dovrebbe essere stato un compito dell'opposizione, sto dicendo che si poteva, invece di parlare di quelli che sono i servizi che non si fanno, potevate anche voi sollevare, visto che questo è un problema che può essere sollevato sia dalla maggioranza che dall'opposizione nel dettaglio, nel dettaglio ho detto che per quest'anno, invitavo il dottore Bergamasco se era possibile per quest'anno, che per l'anno prossimo lo so, se n'è discusso...

Consigliere GALDIERI:

consigliere non è questa la sede, lei è un consigliere di maggioranza, questo problema lo deve sollevare in un'altra sede, non in consiglio comunale.

Presidente DI MAIO:

non è vero, il consiglio comunale è la sede più opportuna attraverso la quale si può chiedere una cosa al dottore Bergamasco e si danno delle spiegazioni in virtù del fatto...

Consigliere GALDIERI:

per fare demagogia perché poi chiaramente i risultati non arrivano

Presidente DI MAIO:

non è demagogia in virtù del fatto che le aliquote vanno determinate entro il 30 settembre, per cui ove ci siano i presupposti per effettuare questa cosa quest'anno, si

possono fare conteggi e fare poi l'emendamento nel consiglio comunale a regolamento (incomprensibile) che si farà per il 30 settembre, tutto qui.

Sindaco DE RISI:

sì sì, ma questo non è un emendamento, è un'assemblea...

Presidente DI MAIO:

è una proposta per l'anno prossimo, ma siamo concordi per l'anno prossimo, io stavo chiedendo dottore Bergamasco se era possibile che per il 30 settembre, quando si determinano le aliquote si possa fare, eventualmente, questo eventuale conteggio se si può fare, altrimenti è la proposta per l'anno prossimo per quanto mi riguarda la accolgo e penso che sia conforme al volere della maggioranza.

Consigliere GIACCA:

allora, assessore, consigliere Di Maio, ex assessore che praticamente ha visto benissimo... allora io credo che per la stesura di questo regolamento IUC nessuno di noi della minoranza sia stato interpellato in tal senso, quindi ve la siete vista voi caro assessore, caro consigliere, quindi non è compito della minoranza andare a farvi notare i vostri errori, siete voi stessi...

Consigliere GALDIERI:

ce l'avete trasmesso una settimana fa e non parliamo di altro...

Presidente DI MAIO:

io penso che l'opposizione invece, sinceramente, quello che penso da consigliere comunale, ora o di maggioranza o di opposizione è uguale, ma sicuramente quello che penso da consigliere di maggioranza e che invece di criticare dicendo che non facciamo i servizi che non abbiamo i soldi a carattere generale, nel dettaglio vedetevi i regolamenti...

Consigliere GALDIERI:

noi non gridiamo, noi solleviamo soltanto le problematiche quando vengono dette delle fesserie...

Presidente DI MAIO:

va bene, ok, sono fesserie... Votiamo la proposta? Quindi passiamo alla votazione per la proposta di questa situazione per il comodato per l'anno prossimo, approviamo per alzata di mano...

Consigliere GALDIERI:

ma non è una proposta, ma che dobbiamo votare? Ma che scherziamo?

Presidente DI MAIO:

chiedo scusa, perdonatemi.

Consigliere GALDIERI:

si deve mettere per iscritto, si deve fare un emendamento, l'interrogazione per iscritto, che dobbiamo votare? Non abbiamo fatto votare altre proposte, adesso votiamo questa...

Presidente DI MAIO:

allora adesso approviamo i punti 7, 8 e 9 che sono stati oggetto di discussione.

Allora andiamo alla votazione del punto 7:

“Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione della Impostazione Unica Comunale”

Favorevoli 8. Astenuti 0. Contrari 3

(al momento della votazione sono assenti i consiglieri Di Biasio e Verrengia)

Presidente DI MAIO:

passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità della delibera appena votata

Favorevoli 8. Astenuti 0. Contrari 3

(al momento della votazione sono assenti i consiglieri Di Biasio e Verrengia)

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Rosa Di Maio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Antonio Licciardi)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 782 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 18-09-2014

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

_____.

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs 18.08.2000, n.267.

Il Segretario Comunale
(Dott. Antonio Licciardi)